

**LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 06-08-1999
REGIONE LAZIO**

**ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO REGIONALE E
LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO
AMMINISTRATIVO**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 24
del 30 agosto 1999
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 2

*IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:*

Sezione VII
Inquinamento elettromagnetico

ARTICOLO 113

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) il rilascio del parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), come modificata dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);
- b) l'adozione di metodi e di procedure per l'esecuzione delle azioni di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico;
- c) la valutazione dei progetti di risanamento, nonchè la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione agli impianti di radiocomunicazione destinati all'emittenza radiotelevisiva.

ARTICOLO 114

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

a) la valutazione dei progetti di risanamento nonché la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione ai seguenti impianti:

- 1) impianti di radio comunicazione destinati alle telecomunicazioni satellitari ed alla radar-localizzazione ad uso civile;
- 2) impianti di tratta di ponti-radio e ripetitori di ponti-radio;
- 3) elettrodotti aventi tensione inferiore a 150 KV.

ARTICOLO 115

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dalla presente legge concernenti la valutazione dei progetti di risanamento nonché la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione agli impianti di telefonia mobile.

Sezione VIII

Gestione dei rifiuti

ARTICOLO 116

(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)

1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nella materia di cui alla presente sezione è disciplinata dalla legge regionale 9 luglio 1998 n. 27.

CAPO V

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

ARTICOLO 117

(Oggetto)

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "risorse idriche e difesa del suolo" attengono alla tutela, alla disciplina ed all'utilizzazione delle risorse idriche sia sotterranee che superficiali, ivi compresi le opere e gli impianti di irrigazione, nonché alla sistemazione, alla conservazione ed al recupero del suolo, comprensivo anche della bonifica, degli abitati e delle opere infrastrutturali.

ARTICOLO 118

(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)

1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nelle materie di cui al presente capo è disciplinata dalla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53.

CAPO VI

LAVORI PUBBLICI

ARTICOLO 119

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "lavori pubblici" attengono alla programmazione, alla progettazione, all'autorizzazione, all'esecuzione ed alla manutenzione di opere pubbliche di qualsiasi natura, con esclusione di quelle riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs. 112/1998 ed alla concessione dei relativi finanziamenti nonchè all'individuazione delle zone sismiche.

ARTICOLO 120

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza diretta della Regione ed in particolare:

- 1) le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera;
 - 2) le opere relative ai porti;
 - 3) le opere di interesse turistico regionale ed in particolare le opere per gli aerodromi turistici e gli approdi turistici;
 - 4) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati alla Regione;
 - 5) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno accreditati alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);
- b) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche eseguite direttamente dalla Regione o con il contributo regionale e sui progetti di opere pubbliche che gli enti locali ritengano di sottoporre alla valutazione regionale;
- c) i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e d'urgenza relativi alle opere pubbliche eseguite direttamente dalla

Regione nonché le retrocessioni;

d) la realizzazione e la gestione degli interventi attuativi dei programmi operativi dei quadri comunitari di sostegno, con cofinanziamento statale e dell'Unione europea;

e) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle stesse.

2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del d.lgs. 112/1998, sono riservate alla Regione, in assenza delle autorità portuali, le funzioni concernenti le attività di escavazione dei porti.

3. E' altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato concernenti:

a) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui all'articolo 1, comma 3, della l. 59/1997, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 93, comma 1, lettere c), d), e), ed f) del d.lgs. 112/1998 ed in particolare gli interventi di ripristino, in seguito ad eventi bellici od a calamità naturali;

b) le deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee ed infrastrutture di trasporto, escluse le strade ed autostrade.

ARTICOLO 121

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatte salve le deleghe di cui ai commi 2 e 3, concernenti:

a) la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), nel rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali;

b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza delle province ed in particolare:

1) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati alle province;

2) gli impianti e le attrezzature sportive di interesse provinciale;

3) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, accreditati alle province ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della l. 662/1996, come modificato dall'articolo 23, comma 1, della l. 449/1997;

c) l'autorizzazione degli elettrodotti con tensione inferiore a 150 KV.

2. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

- a) le opere portuali riguardanti la navigazione lacuale e fluviale nonché le opere di navigazione interna di terza e quarta classe;
- b) i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e di urgenza relativi alle opere pubbliche di competenza provinciale nonché di competenza di qualsiasi soggetto o ente non territoriale da eseguirsi comunque nel territorio della provincia, ivi comprese le opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera c), e dall'articolo 122, comma 2, della presente legge;
- c) l'adozione dei provvedimenti di cui alla legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79, in relazione agli interventi ricadenti nel proprio territorio da realizzare da parte dei consorzi delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale.

3. Ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del d.lgs. 112/1998, in attesa dell'istituzione della Città metropolitana di Roma, alla Provincia di Roma è delegato, per le opere da realizzarsi nel territorio della provincia, salvo quanto stabilito dall'articolo 122, comma 3, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la realizzazione delle opere dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane.